REGOLAMENTO (CEE) N. 219/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1977

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1848/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve [4], modificato da ultimo dal regolanento (CEE) n. 2951/76 [5], dispone che, sino al 31 gennaio 1977, i vini originari di determinati paesi terzi e presentati in recipienti di capienza non superiore a 4 litri sono esentati, all'importazione nella Comunità, dall'obbligo di presentazione di un documento e di un bollettino d'analisi ; che l'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede un'analoga esenzione, sino al 30 giugno 1977, per talune altre importazioni di vino ;

considerando che il Consiglio esamina attualmente una proposta di regolamento intesa a rendere definitive tali esenzioni ; che, per non provocare soluzioni di continuità, occorre pertanto evitare d'interrompere l'applicazione del regime in vigore ;

considerando che le misure previste dal presente regolanento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le date del 31 gennaio 1977 e del 30 giugno 1977 indicate rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2115/76 sono sostituite da quella del 31 agosto 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.
[3] GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 5.
[4] GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
[5] GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 25.